CAMERA DEI DEPUTATI N. 951

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POGGIOLINI

Modifica dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in materia di trattamento pensionistico a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

Presentata il 3 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) è stato riconosciuto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1989, ente di alto rilievo, secondo la riclassificazione operata in base alla legge 20 marzo 1975, n. 70. La legge 2 febbraio 1973, n. 12, che ne disciplina la natura ed i compiti, è entrata in vigore il 1° gennaio del 1973 ed ha avuto il suo regolamento di attuazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 20 febbraio 1974. Dall'interno della dirigenza dell'ente proviene in prima istanza l'esigenza di modificare una legge che mostra di esser stata ampiamente superata dall'evolversi della situazione economica e sociale del Paese.

Non pochi sono i nodi da sciogliere, i quali sono causa di difficoltà sia per i beneficiari delle prestazioni dell'ente, sia per l'apparato che deve vagliare le singole posizioni nel rispetto scrupoloso della legge. Sarebbe il caso di parlare, e già se ne è discusso nelle opportune sedi, di una « riforma » dell'ENASARCO, cioè di un provvedimento che chiarisca le funzioni dell'ente, snellisca le procedure e crei un reale collegamento tra i servizi forniti e le esigenze contributive e pensionistiche della categoria che ne fruisce.

Non poche sono le contraddizioni palesi presenti nella legge n. 12 del 1973. Ad esempio, appare anacronistica la previsione di destinare gli utili derivanti dalla gestione degli accantonamenti relativi all'indennità di fine rapporto alle sole attività assistenziali. Accordi collettivi di

lavoro hanno determinato la spettanza della rivalutazione in capo agli aventi diritto, ma è necessaria una esplicita norma perché l'ente possa applicare il contratto.

Si evidenzia contabilmente una emergenza di attivo nella gestione dell'ENASARCO, dovuta per lo più alla transitorietà di alcuni rapporti assicurativi, caratterizzati da brevi periodi di iscrizione e contribuzione che non sfociano nella maturazione del diritto alla pensione. Ma anche il rapporto tra contribuzione e prestazione, come è stato da più parti denunciato, non è quello ottimale, a causa del metodo di calcolo delle spettanze, che prevede abbattimenti indiscriminati sugli importi lordi percepibili.

Sarebbe quindi opportuno considerare un maggiore arco di tempo contributivo, opportunamente rivalutato, per il calcolo della retribuzione media in attività. La particolare attività svolta dall'agente di commercio si presta, infatti, a difficoltà di valutazione della reale retribuzione e capacità contributiva degli interessati. Nel caso, ad esempio, degli agenti plurimandatari va rivisto il meccanismo dei massimali, riferendolo, entro limiti ragionevoli, anche ai contributi versati al di sopra del limite previsto.

Anche la questione della prosecuzione volontaria determina una serie di anomalie nella gestione dei relativi conti, che non si accorda con la natura « integrativa » della pensione ENASARCO.

Altra difficoltà procedurale deriva dal mancato riconoscimento degli interessi moratori sulle liquidazioni avvenute in ritardo. Questo elementare diritto ad ottenere l'intera prestazione, comprensiva degli oneri maturati nel tempo, a qualunque titolo, deve essere oggetto di una norma correttiva.

Ma quella che appare essere la *nota dolens* emblematica della legge n. 12 del 1973 è la previsione di cui all'articolo 25, ove si stabiliscono alcuni scaglioni di riduzione sugli importi delle pensioni di vecchiaia, determinati all'epoca e mai più aggiornati, malgrado i massimali di contribuzione siano stati rivalutati nel 1978, nel 1983 e nel 1987, passando da 9 a 34 milioni per i monomandatari, e da 7,5 a 20 milioni di lire per i plurimandatari. Sarebbe giusto prevedere una rivalutazione degli scaglioni nella stessa misura applicata ai massimali. Il risultato dovrebbe essere applicato anche in favore di pensioni già in godimento e nella misura spettante, comprensiva di rivalutazione ed eventuali interessi moratori, a partire dalla data di riconoscimento del diritto. Se si applicasse tale criterio, rapportandolo al massimale dei monomandatari (che si è rivalutato di più), il 10 per cento di riduzione dovrebbe cominciare ad essere applicato per gli importi compresi tra 18,8 milioni e 22,6 milioni, mentre attualmente si applica su importi compresi tra i 5 ed i 6 milioni di lire.

Un'altra grave iniquità che « grida vendetta », come si legge nelle pagine dei giornali in un periodo in cui si avvertono gli effetti degli aumenti delle pensioni gestite dall'INPS, è proprio il fatto che l'innalzamento del minimo dal gennaio 1991 non si può applicare alle pensioni dell'ENASARCO, se non per effetto di una legge. Scarso riconoscimento hanno ottenuto presso l'ente i princìpi che hanno ispirato i miglioramenti pensionistici per gli excombattenti, nonché i riconoscimenti di anzianità per motivi di guerra.

Ad ogni modo, il meccanismo di funzionamento, ma soprattutto di erogazione, delle risorse dell'ENASARCO deve essere rivisto, prevedendo una diversa e più efficace utilizzazione degli esuberi che si evidenziano nei passati anni e di quelli che si prevedono anche a fine del corrente esercizio.

Esiste una sproporzione tra capacità contributiva del singolo associato e quantità delle erogazioni dell'ente, dovuta, come si è ampiamente detto, al mancato « agganciamento » delle pensioni maturate prima del 1986 a quelle maturate successivamente a tale data, sulle quali ultime si applicano i massimali di contribuzione aumentati con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1978, n. 460, successivamente con decreto del Presidente

della Repubblica 31 marzo 1983, n. 277, e ancora con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1987 (con effetti nel 1989). La legge deve, quindi, prevedere una norma transitoria di agganciamento di tali pensioni a quelle rivalutate, con applicazione della relativa perequazione, ma deve affrontare il problema nel suo complesso, se non vuole creare in futuro la necessità di ricorrere ad ulteriori perequazioni dovute al ripetersi dei meccanismi, sfasati sul piano legislativo, di rivalutazione.

Non si tratta qui di rimettere in discussione la questione previdenziale in generale. L'ente ha avuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico dal 1939, pur gestendo forme di previdenza integrativa e volontaria, che si assommano a quelle previste dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come modificata dalla legge 2 agosto 1990, n. 233; si tratta della gestione speciale artigiani e commercianti, che prevede un trattamento pensionistico pari al 2 per cento (per ogni anno riconosciuto utile) del reddito annuo d'impresa, determinato dalla media dei redditi relativi agli ultimi 10 anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione. Per tale beneficio gli iscritti a tale fondo dell'assicurazione generale obbligatoria pagano un'aliquota pari al 13 per cento. Non si tratta, quindi, ripeto, di modificare norme che concernono le gestioni dell'INPS, ma di meglio regolare i flussi finanziari interni all'ENASARCO, determinando i meccanismi per la loro gestione. Trattandosi di un ente che gode della più completa autonomia contabile, esso non è soggetto alle norme sulla tesoreria unica, ha la più ampia discrezionalità di amministrare il proprio patrimonio, nel rispetto delle norme che regolano il funzionamento della pubblica amministrazione e sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Diverse sono le soluzioni legislative che i due rami del Parlamento hanno visto presentare nella X legislatura: al Senato, la proposta di legge n. 1591 d'iniziativa del senatore Zanella (PSI), presentata il 9 febbraio 1989, proponeva di modificare gli scaglioni della riduzione dell'importo delle pensioni, di cui all'articolo 25 della legge n. 12 del 1973, partendo dagli importi superiori a 20 milioni di lire (aliquota del 10 per cento); alla Camera, la proposta di legge n. 4610, d'iniziativa del deputato Wilmo Ferrari (DC) ed altri appartenenti a vari gruppi parlamentari, presentata il 22 febbraio 1990, proponeva di operare un abbattimento del 10 per cento esclusivamente sulle pensioni di importo superiore a 30 milioni di lire, delegando il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad aggiornare la disposizione ogni biennio, sentito il consiglio d'amministrazione dello stesso ENASARCO; sempre alla Camera, infine, la proposta di legge n. 5080, d'iniziativa del deputato Raffaele Costa (PLI), presentata il 25 settembre 1990, proponeva un intervento più globale, ripristinando i vecchi massimali contributivi previsti dalla legge n. 12 del 1973 ed innalzando a 30 milioni di lire il limite minimo di applicabilità della riduzione del 10 per cento da operarsi sulle pensioni. Tutte le proposte di legge prevedevano, ovviamente, la riliquidazione delle pensioni in godimento.

La strada del miglioramento delle prestazioni previdenziali erogate dall'ENASARCO appare ampiamente condivisa da tutte le forze politiche e risponde all'esigenza, rilevata dalla Corte dei conti nell'ambito delle gestioni 1987 e 1988, di ridurre le anomalie contabili e gestionali dell'ente, che non potrebbe autonomamente decidere un aumento delle pensioni, anche perché escluso dalla disciplina dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Ci sarebbe poi da affrontare il tema dell'organizzazione amministrativa dell'ente, che dovrebbe maturare la capacità di dare maggiore certezza alle proprie entrate ed uscite, anche in via previsionale.

Nell'ambito complessivo della problematica fin qui segnalata, la presente proposta di legge vuol significare un segnale

di attenzione del Parlamento alla ingiusta situazione verificatasi nell'attuazione delle misure pensionistiche in favore degli iscritti all'ENASARCO, lasciando ad un provvedimento successivo, che ancora deve maturare nei contenuti, la riforma di questo ente, la cui funzione ed importanza non può essere ulteriormente misconosciuta dallo Stato.

La presente proposta di legge si compone di un articolo unico, con il quale viene elevata a 30 milioni di lire la somma esente da riduzione sugli importi pensionabili, intendendosi applicabile sulla parte eccedente l'aliquota riduttiva del 10 per cento. È altresì prevista la rivalutazione in tal senso di tutte le pensioni di vecchiaia attualmente in godimento presso l'ENASARCO. Vengono così eliminate le maggiori aliquote riduttive, fino ad ora applicabili sugli importi più elevati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. – *(Riduzione dell'importo delle pensioni).* — 1. Qualora dalla liquidazione della pensione di vecchiaia risulti un ammontare superiore a lire 30 milioni, sulla somma eccedente tale limite è operata una riduzione pari al 10 per cento.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base della relazione presentata annualmente dall'ENASARCO ai sensi del comma 3 dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sentito il consiglio di amministrazione dell'ente, può variare l'importo di cui al comma 1, che rimane così stabilito per tutto il successivo biennio ».

2. I trattamenti di pensione in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidati ai sensi del comma 1 dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.